

Centri tecnici autorizzati

Tachigrafi intelligenti V2 – Obbligo di retrofit per i veicoli operanti in uno Stato membro diverso da quello di registrazione

Il Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 ha disposto l'obbligo di installazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione per i veicoli adibiti ai trasporti transfrontalieri.

Per i veicoli attualmente equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali non intelligenti la scadenza perentoria per la sostituzione del dispositivo è il **31/12/2024**, mentre per i mezzi dotati di tachigrafo intelligente di prima generazione è il **18/08/2025**.

Al fine di favorire un ordinato passaggio al tachigrafo di seconda generazione da parte di tutti i mezzi interessati, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy raccomanda la sostituzione dello strumento di controllo già in occasione della verifica periodica dello stesso.

- [Circolare MIMIT](#) [1]

Il 21 aprile 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 94 il Decreto 23 febbraio 2023 sulle “Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico” che introduce significative novità in materia di adempimenti per tutti i soggetti che effettuano interventi sui tachigrafi digitali, intelligenti e analogici.

- I Centri tecnici autorizzati ad operare **anche** sui tachigrafi analogici in forza della normativa previgente, ai fini della prosecuzione dovranno presentare apposita istanza per il rilascio di un'**autorizzazione unica** comprensiva di tutte le attività precedentemente autorizzate (rif. art. 26 comma 3).
- Le officine autorizzate a effettuare operazioni di montaggio e riparazione dei cronotachigrafi CEE disciplinati dal regolamento CEE 1463 del 20 luglio 1970 e s.m.i, ai fini della prosecuzione di questa attività e previo adeguamento alle prescrizioni del decreto, dovranno presentare entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto (cioè entro il 6 novembre 2024), apposita istanza di conformazione alla Camera di commercio competente per territorio. La mancata conformazione comporterà la decadenza delle stesse.

Possono essere autorizzati in qualità di centri tecnici i soggetti iscritti al Registro Imprese che operano:

- le attività di primo montaggio e attivazione dei tachigrafi intelligenti durante il processo di fabbricazione dei veicoli;
- le attività di installazione, attivazione, calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi intelligenti nonché le operazioni di calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi;
- le attività di calibratura, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi digitali; domanda per il rilascio dell'autorizzazione da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite della Camera di commercio competente per territorio.

RINNOVO

Le autorizzazioni hanno durata biennale e sono rinnovabili.

L'istanza di rinnovo deve essere presentata alla Camera di commercio in modalità telematica nei 90 giorni

antecedenti la sua scadenza e deve essere redatta secondo il modello predisposto dal Ministero. La presentazione in data antecedente ai termini stabiliti (90 giorni) ne determina l'irricevibilità. Il mancato rinnovo comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione

[2](#) [2]

- [Modulistica per rilascio, rinnovo, estensione, variazioni](#) [3] (link al sito metrologialegale.unioncamere.it)
- [Diritti, tariffe e modalità di pagamento](#) [4]

VARIAZIONI

Le variazioni dei dati del centro tecnico devono essere comunicate al Ministero e all'Uniocamere tramite la Camera di commercio competente per territorio.

Per la [normativa](#) [5] è possibile consultare il sito di Unioncamere, che tra l'altro, provvede anche ad aggiornare l'[elenco dei centri tecnici autorizzati](#) [6] all'installazione ed alla riparazione dei tachigrafi digitali.

Contatti

[Servizio metrico e ispettivo](#) [7]

Unità organizzativaServizio metrico e ispettivo
Telefono0171 318.853 - 854 - 812
Emailufficio.metrico@cn.camcom.it

Ultima modifica: Lunedì 15 Aprile 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

5 (1 voti)

Media:

Rate

ARGOMENTI

Source URL: <https://www.cn.camcom.it/regolazione-del-mercato/cronotachigrafi/centri-tecnici-autorizzati>

Collegamenti

- [1] https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/Circ_MIMIT_Retrofit_Tachigrafo_seconda_generazione.pdf
[2] <https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Metrico/tachigrafi/Fabbricanti%20-%20autorizzazione%20ad%20operare%20su%20tachigrafi%20intelligenti.PDF>
[3] <http://www.metrologialegale.unioncamere.it/tachigrafi/modulistica>
[4] <https://www.cn.camcom.it/diritti-e-tariffe/tariffe-e-diritti-metrico-e-saggio-metalli-preziosi>
[5] <https://www.metrologialegale.unioncamere.it/normative/normative-tachigrafi-digitali>
[6] <https://www.metrologialegale.unioncamere.it/tachigrafi/centri-tecnici/banca-dati>
[7] <https://www.cn.camcom.it/servizio-metrico-e-ispettivo>

